

**SETTORE ENTRATE PATRIMONIO E SERVIZI DI
SUPPORTO E AMMINISTRATIVI
Servizio Entrate e Tributi**

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 22/02/2016

OGGETTO: *Servizio Entrate. Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze. Spese di giudizio. Impegno e Liquidazione*

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE ENTRATE PATRIMONIO E SERVIZI DI SUPPORTO E AMMINISTRATIVI**

Visto l'art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000;

Visto l'art. 69 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 184 del Decreto legislativo n. 267/2000;

Visto l'articolo 43 del Regolamento di contabilità;

Visto il D.lgs 546/1992;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 05/01/2016 con la quale, nelle more dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2016, è stata affidata ai Dirigenti la gestione provvisoria del PEG nei limiti e con le modalità previste dall'art. 163, comma 1, D.Lgs 18.8.2000 n° 267;

Dato atto che con decreto del 28.10.2015 è differito al 31.03.2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni per l'anno 2016;

Richiamato l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 167/2000 il quale prevede che ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 del suddetto D.Lgs. il quale dispone che non si possono effettuare spese, per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme dell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Considerato che il Comune di Scandicci ha notificato l'avviso di accertamento per l'anno 2008 per il recupero dell'Imposta Comunale sugli Immobili alla Società M. srl;

Preso atto che a seguito dell'impugnazione del provvedimento emesso, il giudizio si è concluso con Sentenza 240/16 che ha dichiarato estinto il giudizio e condannato il Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori;

Ritenuto pertanto di dover provvedere ad assumere l'impegno e successivamente a liquidare le spese di giudizio in favore della società M.srl per l'importo complessivo di € 1.459,12=;

Considerato che la suddetta spesa è da considerarsi spesa obbligatoria non frazionabile, in quanto trattasi di spesa di lite derivante da Sentenza;

Preso atto che si procederà alla pubblicazione dei dati ai sensi del D.Lgs 33/2013;

Dato atto che l'elenco completo dei dati di dettaglio è depositato presso l'archivio del Servizio Entrate;

DETERMINA

- 1) Di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'importo pari a € 1.459,12= al fine di liquidare le spese di lite in esecuzione della Sentenza sopra richiamata.
- 2) Di liquidare l'importo complessivo di € 1.459,12=, quali spese di giudizio, in favore della Società M. Srl.
- 3) Di dare atto che l'obbligazione giuridica avrà scadenza entro il 31.12.2016.
- 4) Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'albo pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

DA ATTO

Che la copertura finanziaria della spesa di € 1.459,12= è assicurata con imputazione al Bilancio 2016 nel modo seguente :

Missione 01 "Servizi istituzionali generali e di gestione"
Programma 04 " Gestione entrate tributarie e servizi fiscali"
Codice V livello: 1030299002 "Altre spese legali"

Capitolo 124200 Imp. 454 /16 - per € 1.459,12=.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ENTRATE PATRIMONIO E SERVIZI DI SUPPORTO E AMMINISTRATIVI

Dott. Antonello Bastiani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs.
82/2005, e norme collegate